



L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

SEZIONE PRIMA CIVILE

21754/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.30467/07

Dott. Mario ADAMO

- Presidente

Cron. 21754

Dott. Carlo PICCININNI

- Consigliere

Rep.

Dott. Luigi MACIOCE

- Consigliere

C.C.26/6/2008

Dott. Vittorio RAGONESI

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Oggetto:

regolamento di competenza

nel giudizio per regolamento di competenza d'ufficio
sollevato dal Tribunale per i minorenni di Brescia nel
procedimento promosso da M.I. .

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 26 giugno 2008 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione
depositata il 4 febbraio 2008, ha formulato la seguente
proposta di definizione:

"Il Tribunale per i minorenni di Brescia, ritenuta la
propria incompetenza, ha sollevato conflitto di compe-
tenza con riferimento alla sentenza in data 9 agosto
2007 del Tribunale ordinario di Brescia che, investito
della domanda ex art. 148 cod. civ. presentata da M.

I. al fine di ottenere il contributo al mantenimento



della figlia naturale M.F.G. , aveva
a sua volta dichiarato la propria incompetenza.

Il regolamento di competenza può essere risolto con
l'affermazione della competenza del Tribunale ordinario,
ai sensi degli artt. 148 cod. civ. e 38 disp. att. cod.
civ., giacché la controversia riguarda unicamente dirit-
ti patrimoniali (il mantenimento del figlio minore) e,
in assenza di una contestualità con la domanda di affi-
damento, non si verifica alcuna attrazione in capo al
giudice specializzato per i minorenni (Cass., Sez. I, 3
aprile 2007, n. 8362; Cass., Sez. I, 20 settembre 2007,
n. 19406)".

Considerato che il Collegio condivide pienamente
tale proposta e le considerazioni che di essa sono pre-
supposto;

che, pertanto, cassata la sentenza in data 9 agosto
2007, va dichiarata la competenza del Tribunale ordina-
rio di Brescia a conoscere della domanda ex art. 148
cod. civ. presentata da M.I. al fine di ottene-
re il contributo al mantenimento della figlia naturale
M.F.G. .

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordi-
nario di Brescia e cassa la sentenza in data 9 agosto
2007 del medesimo Tribunale.

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 giugno 2008.



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 AGO. 2008

Oggi

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI